# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIII LEGISLATURA –

# 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

49° Resoconto stenografico

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

(Pomeridiana)

# Presidenza del presidente ZECCHINO

#### INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE- RANTE	Calvi (Sin. Deml'Ulivo), relatore alla Commissione Pag. 2, 3, 4 e passim
(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati	CIRAMI (CCD) 38   FASSONE (Sin. Deml'Ulivo) 20, 45   FIGURELLI (Sin. Deml'Ulivo) 43   FOLLIERI (PPI) 40   GRECO (Forza Italia) 32   MAZZUCA POGGIOLINI (Misto) 34
(Seguito della discussione e approvazione)	MILIO (Misto) 46   Осснірінті (Misto) 2, 9, 17
PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e passim AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 2, 3, 4 e passim BERTONI (Sin. Deml'Ulivo) . 2, 9, 12 e passim BUCCIERO (AN) 47 CALLEGARO (CDU) 46, 47	PETTINATO (Verdi-l'Ulivo)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(964-B) CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 964-B.

Proseguiamo con l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Riprendiamo l'esame e la votazione dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e dei relativi emendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta antimeridiana.

Ricordo che sono stati respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

L'emendamento 2.3, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori, è precluso in conseguenza della reiezione dell'emendamento 2.1.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti da me presentati all'articolo 2.

BERTONI. Signor Presidente, prima che l'esame degli emendamenti all'articolo 2 vada avanti, preannuncio fin da ora il mio voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2 che verranno posti in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 2.4.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento dichiaro inammissibili gli emendamenti 2.5 e 2.6, presentati dal senatore Occhipinti, l'ultimo dei quali limitatamente alle parole «o nell'udienza preliminare».

Passiamo pertanto all'esame della rimanente parte dell'emendamento 2.6.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Occhipinti, dichiarato inammissibile limitatamente alle parole: «nell'udienza preliminare».

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.7.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Occhipinti.

# Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.8.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.9.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, dichiaro inammissibili gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.13.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.14.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Occhipinti.

# Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.15.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.16.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento) dichiaro inammissibili gli emendamenti dal 2.17 al 2.34.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

# È approvato.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti, tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### «2-bis.

Al comma 5 dell'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo:

«Qualora il testimone sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, possono essere consultati anche documenti redatti dal loro ufficio.».

2.0.1 Occhipinti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

#### $\ll 2$ -bis.

«All'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma 6-bis:

«L'esame previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 421 verte esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari.».

2.0.2 Occhipinti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

#### «2-bis.

«All'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma 6-bis:

«L'esame previsto ai sensi del comma 3 dell'articolo 421 verte esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari.».

2.0.3 Occhipinti

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento li dichiaro inammissibili.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 3.

(Modifica dell'articolo 238 del codice di procedura penale)

- 1. All'articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- «2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione»;
- b) al comma 4, dopo la cifra: «2» è inserita la seguente: «, 2-bis» e le parole: «se le parti vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta»;
- c) al comma 5, dopo la cifra: «2» è inserita la seguente: «, 2-bis».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

3.1 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale nel comma 1, dopo le parole: «nell'incidente probatorio» aggiungere le seguenti: «, nell'udienza preliminare».

3.2 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «o delle dichiarazioni rese dall'imputato per il quale successivamente si sia realizzata l'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».

3.3 Occhipinti

49° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1997)

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «o delle dichiarazioni rese delle persone indicate nell'articolo 210 per le quali successivamente si sia realizzata l'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».

3.4 Occhipinti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.5 Occhipinti

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «soltanto».

3.6 Occhipinti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «soltanto» sino a fine periodo, con le seguenti: «in base all'apprezzamento del giudice.».

3.7 Occhipinti

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le parole: «a meno che il giudice, sentite le parti non disponga diversamente.».

3.8 Occhipinti

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo il caso indicato nel comma 3».

3.9 Occhipinti

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.10 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» con le seguenti: «se non su richiesta di parte».

3.11 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» con le seguenti: «su richiesta del pubblico ministero».

3.12 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «a meno che il giudice, sentite le parti, non disponga diversamente».

3.13 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo il caso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392».

3.14 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 380.».

3.15 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.».

3.16 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).».

3.17 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

3.18 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 630 del codice penale.».

3.19 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis (Associazione di stampo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».

3.20 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.».

3.21 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».

3.22 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».

3.23 Occhipinti

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».

3.24 Occhipinti

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

3.25 Occhipinti

OCCHIPINTI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare tutti gli emendamenti da me presentati all'articolo 3.

BERTONI. Signor Presidente, preannuncio fin da ora il mio voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 3 che verranno posti in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 3.1.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento dichiaro inammissibili gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.5.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Occhipinti.

# Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.6.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.7.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.8.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.9.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.10.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.11.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.12.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.13.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.14.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento dichiaro inammissibili gli emendamenti dal 3.15 al 3.24 compreso.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.25.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BERTONI. Dichiaro il mio voto contrario all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

# È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 4.

(Modifica degli articoli 392 e 398 del codice di procedura penale)

- 1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma 1, lettere c) e d), le parole: «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)» sono soppresse.
- 2. All'articolo 398, comma 3, del codice di procedura penale, dopo la parola: «fissata» sono inserite le seguenti: «con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare».

A tale articolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

4.1 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire le lettere *c*) e *d*) del comma 1 con le seguenti:

- «c) all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b), o quando vi è comunque motivo di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame nel dibattimento;
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b), o quando vi è comunque motivo di ritenere che le persone possano sottrarsi all'esame nel dibattimento.».

4.2 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire la lettera *d*) del comma 1 con la seguente:

 $\ll$  all'esame di persone indicate nell'articolo 210 o all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b).».

4.3 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:

«d) all'esame di persone indicate nell'articolo 210 o all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel corso del dibattimento.».

4.4 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale aggiungere il seguente periodo: «o quando ha comunque ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale.».

4.5 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.6 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.7 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 640, 640-bis e 640-ter del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.8 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 305 e 306 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.9 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 280, 283 e 284 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.10 OCCHIPINTI

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 285 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.11 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.12 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 257, 261 e 263 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda

con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.13 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 241 e 242 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.14 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 419 e 422 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.15 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.16 Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 630 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».

4.17 Occhipinti

49° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1997)

Sopprimere il comma 1.

4.18 Occhipinti

Sopprimere il comma 2.

4.19 Occhipinti

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nei dieci giorni».

4.20 Occhipinti

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nei 5 giorni».

4.21 Occhipinti

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nelle ventiquattro ore».

4.22 Occhipinti

Nel comma 2 sopprimerere le parole: «ed estrarre copia».

4.23 Occhipinti

OCCHIPINTI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti da me presentati all'articolo 4.

BERTONI. Anche sugli emendamenti presentati all'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, naturalmente quelli che verranno dichiarati ammissibili dalla Presidenza, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 4.1.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Occhipinti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.2.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento dichiaro inammissibile l'emendamento 4.3.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.4.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Occhipinti.

# Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.5.

CALVI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento dichiaro inammissibili gli emendamenti dal 4.6 al 4.17 compreso.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.18.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.18.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Su questi tre emendamenti il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.21, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.22 e 4.23.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.22, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.23, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

BERTONI. Annuncio il voto contrario su questo articolo.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## È approvato.

È stato presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

#### «Art. 4-bis.

(Differimento dell'incidente probatorio)

- 1. Nell'articolo 397 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma 5:
- "5. L'udienza può essere ulteriormente differita, su richiesta del pubblico ministero, quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2"».

4.0.1 Fassone, Bertani

FASSONE. Mi sembra che l'emendamento in esame abbia una funzione riequilibratrice rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera in materia di incidente probatorio volte a consentire una maggiore facoltà di accesso alla difesa. Con tale emendamento viene potenziata, soltanto per i reati che hanno particolare complessità, la facoltà del pubblico ministero di ottenere il differimento dell'incidente probatorio e quindi il disvelamento degli atti in suo possesso.

CALVI, relatore alla Commissione. Le considerazioni del senatore Fassone sono certamente fondate ma vorrei porre in evidenza il fatto che in realtà l'innovazione non è tale sul piano sostanziale. Sappiamo infatti che le indagini possono protrarsi per circa sei mesi e che il giudice per le indagini preliminari, quando il pubblico ministero si rivolge ex articolo 397 per ottenere una proroga, non ha un tempo determinato per indicare il differimento del disvelamento, può anche in teoria arrivare a coprire l'intero arco delle indagini. Il limite è sostanziale perchè il pubblico ministero dovrà indicare quali atti dovrà compiere e dunque definire il tempo necessario. Tuttavia, considerando il fatto che, allorquando interviene, è probabile che l'iscrizione nel registro delle indagini sia già avvenuta ci si trova in una fase non immediatamente a ridosso delle indagini. La scadenza dei sei mesi rappresenta un arco di tempo di cui il giudice per le indagini preliminari può tenere conto senza necessità di differimento anche perchè, allo scadere del sesto mese sarà il pubblico ministero a dover chiedere un'ulteriore proroga. Mi sembra dunque che l'emendamento, pur essendo logicamente proponibile e accoglibile, non sia nella linea di una maggiore efficienza per cui lo reputo relativamente utile. Per tale motivo non esprimo un parere positivo.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Esprimo parere favorevole sull'emendamento in votazione.

BERTONI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 4.0.1.

RUSSO. Anch'io annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo.

SALVATO. Mi associo nell'annunciare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dai senatori Fassone e Bertoni.

## Non è approvato.

L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Pertanto, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti.

Sostituirlo col seguente:

L'articolo 403 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori sono stati convocati a partecipare alla loro assunzione.».

5.1 Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

- 1. All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:
- «2-bis. Le prove di cui ai commi 1 e 1-bis sono utilizzabili anche nei confronti di imputati raggiunti da indizi di colpevolezza successivamente all'incidente probatorio ove ricorrano le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) *ed f*) del comma 1 dell'articolo 392.».

5.2 Occhipinti

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

All'articolo 397 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il pubblico ministero può inoltre chiedere la sospensione dell'incidente probatorio qualora nel corso di esso emergono prove nei confronti di altra persona o imputato, allo scopo di consentire ai difensori di questi di partecipare all'assunzione.».

5.0.1 Occhipinti

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

- «1. All'articolo 64 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
- "4. La persona deve inoltre essere avvertita che se non si avvale della facoltà di non rispondere sarà tenuta a sottoporsi all'esame nei casi

previsti dal comma successivo e delle conseguenza del rifiuto a sottoporsi all'esame.

- 5. Ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostanze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la propria posizione processuale, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere".
- 2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo la parola: "esame" sono aggiunte le seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 513".
- 3. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è introdotto il seguente articolo 374-ter:
- "1. Sono puniti con la reclusione da due a cinque anni l'imputato o la persona indicata dall'articolo 210 del codice di procedura penale, che rifiutino di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.
- 2. Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di cui al comma 1, si sottopone all'esame prima della chiusura del dibattimento".

5.0.2 Occhipinti

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### «5-bis.

- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
- «1-bis. L'accompagnamento coattivo può anche essere disposto per l'assunzione dell'esame quando l'imputato ha reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o dal giudice, nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.».

5.0.3 Occhipinti

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, passiamo all'esame dell'articolo che segue, corrispondente all'articolo 7 approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

## Art. 6.

#### (Norma transitoria)

- 1. Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'articolo 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. Nel giudizio di primo grado in corso, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.
- 3. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto, cui si riferiscono i motivi di impugnazione, implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 2, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.
- 4. Se è in corso giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma 3.
- 5. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi precedenti, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, nonostante il ricorso alle misure di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 513 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il termine di sei mesi.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 ed ha aggiunto il comma 6.

A questo testo, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### Art. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme in precedenza in vigore. Le limitazioni previste dagli articoli da 1 a 5 non operano nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già chiesto il rinvio a giudizio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

6.1 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.».

6.2 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-*bis* (Usura impropria) del codice penale.».

6.3 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 270 (Associazioni sovversive) e 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo) del codice penale.».

6.4 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Dei delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».

6.5 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Dei delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».

6.6 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».

6.7 Occhipinti

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».

6.8 Occhipinti

Sostituire il comma 6 col seguente:

«Il corso della prescrizione rimane sospeso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 159 del codice penale:

- a) per i procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 7, sino al completamento delle udienze di cui all'articolo 401;
- b) per i giudizi di primo grado e d'appello, indicati nei comma 2 e 3 dell'articolo 7, nonchè per i giudizi di rinvio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino all'esame di tutte le persone citate ai sensi dell'articolo 210».

6.9 Occhipinti

Sostituire il comma 6 col seguente:

«La richiesta sospende il corso della prescrizione del reato, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, sino alla conclusione della rinnovazione parziale del dibattimento.».

6.10 Occhipinti

Sostituire il comma 6 col seguente:

«La richiesta sospende il corso della prescrizione del reato, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, sino al perfezionamento di tutte le procedure avviate ai sensi dell'articolo 392.».

6.11 Occhipinti

Al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima sospensione opera relativamente ai termini di durata della custodia cautelare, ma il periodo di sospensione non può essere superiore a tre mesi».

6.12 Fassone, Bertoni

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 6, per cui passiamo alla votazione.

BERTONI. Preannuncio fin d'ora il voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 6 che verranno dichiarati ammissibili dalla Presidenza.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

Gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Su questi emendamenti il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal senatore Occhipinti

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Occhipinti.

## Non è approvato.

49° RESOCONTO STEN. (31 luglio 1997)

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Occhipinti.

#### Non è approvato.

L'emendamento 6.12 è inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

# È approvato.

Do lettura di un emendamento presentato tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 che, però, dichiaro inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

#### Articolo 6-bis.

(Sospensione della prescrizione per rogatoria internazionale)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 159 del codice penale dopo le parole: "o di questione deferita ad altro giudizio" aggiungere le seguenti: "o di rogatoria all'estero".
- 2. All'articolo 727 del codice di procedura penale dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La richiesta di rogatoria sospende il corso della prescrizione del reato».

6.0.1 Occhipinti

L'articolo 7 (già articolo 8) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

SALVATO. Signor Presidente, annuncio l'astensione del Gruppo Rifondazione comunista-Progressisti sul provvedimento in esame. Lo dico in modo convinto e anche con una certa amarezza perchè, come i colleghi della Camera, alla fine dell'iter di questo disegno di legge – un iter piuttosto complicato – avrei preferito giungere ad un voto finale essendo complessivamente convinta della scelta di civiltà che si doveva fare e che andava fatta.

Non aver voluto introdurre, alla Camera e qui al Senato, una norma che prendesse in considerazione le ipotesi in cui il dichiarante viene fatto oggetto di minacce o comunque di pressioni di vario genere affinchè in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, e non solo per

i processi di mafia (innanzitutto per essi) ma anche per altri processi (è storia di tutti i giorni) può comportare notevoli disfunzioni nell'applicazione della nuova disciplina, ma soprattutto può comportare notevoli contraddizioni nell'amministrazione della giustizia.

Personalmente sono convinta che i processi devono essere fatti con tutte le garanzie. Ho già detto durante la discussione generale e voglio qui ripeterlo che questo vale per tutti gli imputati, qualunque sia il tipo di reato che a loro viene ascritto e sul quale si sta svolgendo il processo.

Credo che le norme processuali debbano essere uguali per tutti e per questo ho polemizzato da subito con chi, in modo a mio avviso superficiale, ha proposto il «doppio binario», soluzione che rifiuto con forza. Dico però che sono ugualmente preoccupata perchè una cosa sono i trattamenti penitenziari (su cui personalmente nutro anche alcune perplessità e dubbi), una cosa possono essere le misure tese soprattutto ad evitare che si presentino problemi, ad esempio, nel rapporto tra chi vive in carcere e l'esterno (questioni delle quali tante volte si è discusso), una cosa è la strategia relativa ai patrimoni dei mafiosi su cui bisogna continuare a lavorare, altra cosa è, a mio avviso, la norma processuale.

L'articolo 513 del codice di procedura penale andava rivisto, ma andava rivisto con accortezza e con saggezza. Non lo si è voluto fare.

Leggo su «la Repubblica» di oggi – so che spesso i giornali esagerano e riportano notizie non vere – che ci sono state riunioni, c'è stato un lungo lavorio notturno tra esponenti della Sinistra Democratica ed esponenti del Polo per arrivare ad una legge che dovrebbe modificare quelle norme che qui da alcuni esponenti della Sinistra Democratica non sono state votate e dal Polo sono state contrastate. Non so se rispondano al vero queste notizie...

#### PRESIDENTE. I Popolari sono fuori da questi pastrocchi.

SALVATO. ...trovo però del tutto contraddittori comportamenti che, pur nella convinzione della necessità di una modifica, rinviano quest'ultima ad una sede ulteriore. Una sola modifica poteva essere approvata rapidamente qui e con altrettanta rapidità anche nell'altro ramo del Parlamento, ma questa strada non la si è voluta imboccare.

Il mio Gruppo ha già presentato un disegno di legge e, a norma dell'articolo 79 del Regolamento, chiederà che venga posto all'esame della Commissione competente nel giro di un mese, così come prevede l'articolo nel caso in cui un disegno di legge venga fatto proprio dal Gruppo. In quella sede vedremo qual'è la volontà politica reale rispetto a questa materia e mi auguro che in quella fase vi sia coerenza fra i comportamenti delle singole forze politiche e quanto da esse dichiarato nel corso della discussione di questo disegno di legge. Questa coerenza – lo dico senza mancare di rispetto ai colleghi – non mi è sembrato di coglierla del tutto in questa fase, e me ne rammarico.

La questione giustizia è molto intricata e lo è ancora di più il rapporto tra politica e giustizia. Credo che comportamenti coerenti possano aiutare a scrivere norme giuste ed efficaci, mentre comportamenti contraddittori, con la possibilità di diverse letture dall'esterno, non fanno altro che aumentare il groviglio esistente intorno al tema giustizia, groviglio che tutti quanti, credo, siamo intenzionati a dipanare con le più ferme intenzioni.

Detto questo, mi auguro una sola cosa e lo dico veramente in modo convinto: di non doverci trovare da qui a qualche mese di fronte a processi – di cui già si parla – che finiscano con l'avere un iter ancora più complicato e con il non poter andare in porto perchè queste norme sono state approvate senza aver fatto tutti i passi necessari. Mi auguro che questo non accada nell'interesse più generale della democrazia oltre che della giustizia. Comunque, se ciò accadesse certamente ognuno di noi si dovrà assumere la responsabilità del proprio comportamento.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo in coerenza con la posizione che su questa riforma abbiamo assunto fin dall'inizio.

Siamo consapevoli che operando sull'articolo 513 del codice di procedura penale abbiamo operato su un terreno per sua natura problematico perchè vi sono due principi importanti che possono risultare in conflitto tra loro: il principio del contraddittorio e quello della non dispersione degli elementi di prova.

A noi sembra che la risposta che il disegno di legge nel suo complesso dà a questo problema sia una risposta equilibrata. L'assoluta prevalenza del principio della non dispersione degli elementi di prova con totale sacrificio del contraddittorio quale è realizzato dal testo vigente dell'articolo 513 non è una risposta accettabile, ovviamente nell'ottica della difesa e della tutela delle persone coinvolte nel processo. Ma vorrei anche aggiungere che non è accettabile nell'ottica stessa della tutela del processo perchè soltanto se si realizza pienamente il contraddittorio tra le parti e se si assicura la verifica delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini attraverso il controesame si può garantire nei limiti delle possibilità umane che il processo si avvicini il più possibile all'accertamento della verità.

Siamo consapevoli – lo dicevo prima – che è in gioco un altro principio, quello della non dispersione dei mezzi di prova, e mi pare che questo disegno di legge fornisca una risposta equilibrata attraverso lo strumento dell'incidente probatorio. Nel complesso dunque il disegno di legge merita, a nostro avviso, una valutazione positiva.

Esprimo anch'io il rammarico sul fatto che non sia stata introdotta la disposizione relativa all'ipotesi di violenze o minacce esercitate sul coimputato, in quanto si tratta di una evenienza che, purtroppo, può verificarsi, soprattutto in certe realtà e relativamente all'accertamento di determinati reati (anche se il fenomeno può verificarsi in qualunque processo): una disposizione in tal senso avrebbe potuto garantire meglio la libertà di determinazione di colui che è chiamato a confermare in dibattimento le dichiarazioni precedentemente rese. Sotto questo profilo il di-

segno di legge al nostro esame avrebbe potuto essere migliore. Il dubbio sull'ammissibilità dell'emendamento relativo a tale ipotesi è stato risolto nel senso dell'ammissibilità ed il nostro Gruppo ha espresso un convinto voto favorevole. Pur essendoci stati alcuni dissensi, che rispetto, avremmo preferito che il disegno di legge contenesse quella disposizione che già avevamo tentato di introdurre al Senato, che era stata riproposta alla Camera, e che di nuovo è stata respinta a causa del voto contrario espresso dalla maggioranza della Commissione nella seduta antimeridiana di oggi.

Tale lacuna non è tale, a mio parere, da indurre ad un voto contrario o di astensione sul disegno di legge: ci sembra infatti che non intacchi la sostanza complessivamente positiva della riforma. Riteniamo anche che la carenza sia rimediabile attraverso un nuovo disegno di legge che il Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo ha intenzione di presentare immediatamente, con il contributo del collega Fassone, per tradurre sollecitamente la questione in termini concreti e ci auguriamo che su di esso si realizzino ampie convergenze.

Prendiamo atto che in questa sede è stato espresso un largo consenso al principio della equiparazione del regime per i coimputati a quello già previsto per i testimoni. È vero che, come ha affermato poco fa la collega Salvato, sarebbe stato meglio approfittare dell'esame del disegno di legge per introdurre già oggi quella disposizione. Ma riteniamo che ciò potrà essere fatto attraverso un apposito disegno di legge da portare all'approvazione celermente; infatti se c'è un largo consenso si potranno concordare tempi rapidi di approvazione completando in maniera appropriata questa riforma.

La norma che prevede l'utilizzo delle dichiarazioni effettuate in presenza di minacce o violenze ha già un effetto deterrente rispetto all'esercizio stesso delle suddette intimidazioni nel senso che può farne apparire l'inutilità qualora siano esercitate allo scopo di ottenere che il coimputato si avvalga della facoltà di non rispondere nel dibattimento. Credo, pertanto, che anche l'avvio serio e determinato di un nuovo procedimento legislativo per introdurre questa disposizione all'articolo 513 o all'articolo 500, secondo una scelta che si opererà sul piano tecnico, possa già fin da adesso assumere un analogo significato di deterrenza nel senso che vi è un avvertimento sul fatto che minacce e intimidazioni non potranno comunque conseguire il loro effetto.

Siamo anche consapevoli che il fenomeno non è, purtroppo, circoscritto a questa disposizione: l'intero sistema di protezione infatti è stato creato proprio perchè si sa benissimo, soprattutto per quanto riguarda la mafia, che chi si dissocia e fa dichiarazioni accusatorie nei confronti dei complici è per ciò stesso soggetto a ritorsioni o minacce a fronte delle quali deve operare il sistema di protezione. Di ciò avremo poi occasione di occuparci in occasione dell'esame del nuovo disegno di legge predisposto dal Governo.

Confermo dunque l'intendimento del nostro Gruppo di giungere in tempi brevi all'approvazione del disegno di legge che sarà presentato immediatamente ma ribadisco che la lacuna non è tale da indurre ad un voto diverso da quello che avevamo già espresso in prima lettura. Nel

rispetto di alcune posizioni dissenzienti che si sono manifestate all'interno del nostro Gruppo, da considerare anche per la problematicità che assume questa riforma, la posizione del nostro Gruppo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

BERTONI. Intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra Democratica-l'Ulivo preciso anzitutto che il rifiuto a cui ho precedentemente accennato di una politica del «doppio binario» resta valido nei limiti in cui si riferisce alle regole processuali concernenti l'accertamento dei fatti che, a mio avviso, devono essere uguali per tutti indistintamente i reati. Quel rifiuto invece non si riferisce anche alla necessità che avverto fortissima di mantenere, anzi di potenziare, tutti gli altri strumenti (penali, processuali, penitenziari, politici) che possono servire ad abbattere o almeno a contrastare efficacemente la mafia: principi che sono poi presenti nel documento finale del congresso del Partito democratico della Sinistra.

Sento poi il dovere di scusarmi con il Presidente per un atteggiamento sbagliato nei suoi confronti a seguito della prima lettura della riforma in Commissione, dovuto al fatto che in quell'occasione non seppi perdere, così come invece è necessario fare e come oggi mi appresto a fare. Tanto più quell'atteggiamento fu sbagliato in quanto anche allora, specialmente, i colleghi del mio Gruppo non capirono le mie motivazioni che non erano dettate, nè allora nè adesso, da un malinteso senso di cosiddetto giustizialismo. Anche quando ero magistrato mi sono comportato da avvocato della povera gente, degli innocenti soprattutto e la mia posizione non è mai stata giustizialista, ma determinata da profonde ragioni politiche, come quanto è avvenuto dopo il dissenso che espressi ha dimostrato con chiarezza e come i colleghi del mio Gruppo, purtroppo, non avvertirono e tuttora alcuni di essi non avvertono.

Voto contro il provvedimento – come ho preannunciato – perchè la ragione che lo ha ispirato, quella di adeguare al principio del contraddittorio le norme modificate, non mi sembra adeguata a giustificarlo e ciò per due motivi: restano ugualmente casi in cui inevitabilmente le prove raccolte al di fuori del contraddittorio debbono e possono tuttavia essere utilizzate; inoltre, si poteva ottenere il risultato voluto prevedendo contestuali meccanismi processuali che, nel rispetto del contraddittorio, servissero a preservare gli elementi di prova raccolti durante le indagini preliminari addirittura davanti a un giudice, come avviene nelle indagini e nelle udienze preliminari.

Accade così che un nobile intento può provocare effetti devastanti; può nascere il sospetto nei cittadini che a questo nobile intento si accompagnino intenti meno nobili diretti al raggiungimento di fini inconfessabili.

Con il mio voto contrario intendo mettermi al riparo anche dal sospetto di aver prestato il mio avallo non dico «ad un accordo del genere», che certamente non c'è stato – lo dico con sincerità, come sempre con sincerità parlo – ma agli effetti che sembrano riconducibili ad una ipotesi del genere.

Naturalmente, poichè ho a cuore il bene del paese, mi auguro che non si verifichino gli effetti che ho paventato. Se avvenisse il contrario, se dovessero essere prosciolti imputati magari condannati già in più gradi per cui è certa la loro colpa nella sensibilità comune oltre che nelle aule di giustizia, non potrei che ripetere che ne portano la responsabilità coloro che hanno voluto la riforma. Dovrei tornare a dire che per me giustizia è soprattutto buon senso, che non può essere tale quella che per amore di astratti principi realizzi nei fatti insopportabili ingiustizie.

Tutto deve avvenire nella chiarezza. Come oggi non è stato bello vedere in Aula tanti colleghi senatori stimatissimi battersi contro la incompatibilità di Arlacchi perchè non vogliono in Senato Di Pietro (questa è l'unica ragione che li ha ispirati), così mi pare inammissibile...

GRECO. Non siamo stati noi a sollevare la questione Arlacchi.

BERTONI. ...che si voti una riforma processuale che può raggiungere risultati impropri, che oltretutto si potrebbero ottenere per le vie naturali di possibili provvedimenti di clemenza.

GRECO. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole all'iniziativa parlamentare che stiamo licenziando, sento la necessità di riportami a quelle motivazioni che abbiamo già espresso sia nel corso della prima lettura sia nei giorni scorsi allorquando ci siamo occupati della ulteriore lettura del provvedimento così come modificato dalla Camera dei deputati. Questa riforma dell'articolo 513 consente il ritorno della legalità, porta ad un rispetto del contraddittorio, dell'oralità; ci stiamo avviando finalmente – questo è un primo passo e mi auguro che ne vengano ancora degli altri – verso il giusto processo.

Non mi soffermerò a ribadire la nostra opposizione ad alcuni emendamenti che ritenevamo dettati più da una preoccupazione esterna a questa Commissione che da preoccupazioni presenti al suo interno.

Per rispondere a quella preoccupazione o quanto meno a quel sospetto di collusioni notturne cui faceva riferimento la senatrice Salvato, vorrei precisare, nella mia veste di Capogruppo di Forza Italia, che non c'è stato alcun incontro notturno; diversamente sono arrivati numerosi messaggi alla Sinistra dall'esterno.

Alla senatrice Salvato devo anche fare osservare che non abbiamo cambiato atteggiamento rispetto alla prima lettura, nell'ambito della quale avevamo espresso lo stesso orientamento. Non erano necessari cambiamenti notturni: non c'era da cambiare idea. Probabilmente se questi incontri ci sono stati (non sono stati in ogni caso trasmessi a noi commissari), si sono posti il problema delle preoccupazioni, delle perplessità per gli effetti negativi che potrebbero discendere dalla modificazione dell'articolo 513. Del resto io stesso anticipavo qualche giorno fa informalmente alla senatrice Salvato, da me incontrata occasionalmente, che ad un giornalista di una emittente che mi aveva intervistato avevo confidato che probabilmente le perplessità sorte avrebbero potuto trovare composizione in un eventuale altro disegno di legge; è quanto ho detto anche in altra sede al collega Bertoni. Da queste mie affermazioni è ve-

2ª Commissione

nuta fuori la notizia sui giornali che ci si stava mettendo d'accordo per riparare i danni causati dalla riforma dell'articolo 513.

Danni derivanti da questa riforma non ne vedo e penso di poter dichiarare il mio voto favorevole senza perplessità.

Del resto, le perplessità intorno a questo disegno di legge sono quelle che richiamava il collega Fassone nell'emendamento che poi abbiamo bocciato. Non credo sia il caso peraltro di trasferire in un disegno di legge i contenuti di quell'emendamento che faceva riferimento alla preoccupazione di evitare le intimidazioni e le minacce: già in precedenza facevo rilevare che sarebbe difficile stabilire da che cosa il magistrato possa ricavare qualche segnale concreto ed effettivo di una intimidazione. Quando si parla di circostanze concrete dalle quali si può far derivare l'intimidazione del teste, è difficile avere certezze. Molto spesso le organizzazioni criminali sono contrapposte tra loro; se la sera prima della deposizione di un testimone coimputato un'organizzazione criminale contrapposta a quella di appartenenza del coimputato cosiddetto pentito lo volesse far trovare veramente in imbarazzo basterebbe bruciargli la macchina. Il giorno dopo il giudice prenderà in considerazione questo evento?

Chi appartiene alla regione siciliana sa che questi episodi si verificano. Ecco perchè dico: non affrontiamo con tanta facilità il problema delle intimidazioni. Con questo disegno di legge possiamo anche dare adito a giochi e strategie di associazioni criminali contrapposte. Intendo con ciò ribadire che non ci sono stati incontri; stiamo solo ponderando – e credo che facciamo bene a riflettere – gli eventuali effetti negativi, ma è meglio licenziare adesso il nuovo articolo 513 del codice di procedura penale, così come è, e avere un po' di tempo tra noi per valutarne gli effetti.

Non credo che debbano essere condivise le preoccupazioni espresse da Caselli. Aggiungo che se noi avessimo avuto dei pubblici ministeri con capacità investigative perfette e non come quelli attuali, che praticamente si appiattiscono sulle dichiarazioni dei pentiti, probabilmente non avremmo avuto neppure bisogno di rivedere l'articolo 513. Purtroppo fin quando non si arriverà alla separazione delle carriere e fin quando non avremo dei pubblici ministeri con capacità investigative idonee per svolgere indagini sulle associazioni criminali, probabilmente non potremo che sperare nell'esito di indagini che si basano unicamente ed esclusivamente sulle dichiarazioni dei pentiti.

Rimetto a voi queste mie riflessioni, soprattutto per il futuro. Per il momento, per quanto riguarda il movimento che rappresento, mi dichiaro favorevole al disegno di legge che porta come primo firmatario il nome del senatore Cirami.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, sono qui per dichiarare e motivare il voto favorevole dei senatori di Rinnovamento Italiano, scusandomi con i colleghi se non avendo potuto partecipare ai lavori relativi al disegno di legge in esame, riporterò alcune perplessità e alcune considerazioni sul provvedimento che comunque approveremo.

L'imminente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la non estensibilità al dibattimento delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dagli imputati in procedimento connesso che si avvalgano al dibattimento della facoltà di non rispondere, non appare esente da censure relative alla legittimità costituzionale.

Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 513 del codice di procedura penale attualmente vigente, nella parte in cui non prevedeva che fosse data lettura (con conseguente acquisizione al fascicolo del dibattimento) dei verbali delle dichiarazioni rese, nella fase delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dagli imputati di reato connesso o collegato che si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere al dibattimento.

In concreto la riforma dell'articolo 513 potrebbe portare a delle conseguenze distoniche nel processo penale. Mentre infatti nella fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare le dichiarazioni di imputati connessi o collegati sarebbero pienamente utilizzabili, ad esempio ai fini dell'applicazione di misure coercitive (ovviamente in concorso con altri elementi) e ai fini del rinvio a giudizio, al dibattimento l'utilizzabilità di tali dichiarazioni sarebbe assoggettata ad una condizione risolutiva meramente potestativa, nel senso che, qualora l'imputato di reato connesso o collegato si avvalga, come suo diritto, della facoltà di non rispondere, tali dichiarazioni non sarebbero più utilizzabili. Ciò comporterebbe un costante stravolgimento delle acquisizioni processuali effettuate nelle fasi precedenti al dibattimento.

La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale potrebbe avere ripercussioni negative anche sull'adozione dei riti alternativi e sulla semplificazione dei procedimenti, in contrasto con i principi ispiratori del codice di procedura penale vigente.

Infatti il codice attualmente vigente privilegia la celebrazione del processo a carico di un solo imputato e incentiva il ricorso ai riti alternativi e alla separazione dei procedimenti (basti pensare alla circolare del Ministro di grazia e giustizia del 18 ottobre 1989, n. 533). La preannunciata riforma dell'articolo 513 rischia, se non bilanciata, di provocare una tendenza in senso contrario.

Infatti in tutti i casi di procedimento a carico di più imputati chiamati a rispondere del medesimo reato o di reati connessi il pubblico ministero, per evitare di vedere naufragare la prova al dibattimento, potrebbe essere indotto a non prestare il proprio consenso sia al giudizio abbreviato sia al cosiddetto patteggiamento, nei confronti degli imputati che ne facciano richiesta, per evitare che costoro poi si avvalgano della facoltà di non rispondere, con carico degli altri coimputati. Ciò comporterà altresì che, nel caso di processi a carico di più imputati, il pubblico ministero potrebbe essere indotto a non prestare il proprio consenso alla separazione degli atti nei confronti di taluno dei coimputati, per evitare di incorrere nell'applicazione dell'articolo 513, nuovo testo. Poichè, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, salvo i casi tassativamente determinati di cui al comma 1 del medesimo artico-

lo, la separazione dei processi può essere disposta dal giudice solo sull'accordo delle parti, il dissenso del pubblico ministero impedirebbe tale separazione, con conseguente inevitabile proliferazione dei maxi processi a carico di più imputati, in contrasto con i principi ispiratori del codice di procedura penale, con un notevole aggravio della fase dibattimentale e con conseguente prolungamento dei tempi processuali.

Qualche discrasia potrebbe produrre la norma transitoria così come elaborata. Infatti il mutamento delle regole processuali allorchè si è già celebrato il processo di primo grado potrebbe comportare uno stravolgimento dell'esito dei processi in corso.

Fermo restando il potere sovrano del Parlamento di modificare le norme che disciplinano il processo penale, non appare conforme ai principi di una corretta amministrazione della giustizia cambiare le norme processuali a processi già iniziati o addirittura conclusisi in primo grado. Infatti nel processo di primo grado già celebratosi le parti – e non solo il pubblico ministero – potrebbero aver già rinunziato ad alcuni testi o all'esame di altri imputati in procedimenti connessi, avendo ritenuto già raggiunta la prova sulla base delle dichiarazioni, ritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento, rese nella fase delle indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi che si siano avvalsi della facoltà di non rispondere al dibattimento.

Ed ancora, nelle more della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, gli imputati in procedimento connesso potrebbero aver patteggiato la pena, oppure chiesto ed ottenuto il giudizio abbreviato, per cui non avrebbero più alcun interesse a rispondere nel dibattimento a carico di altro imputato, avendo già definito la propria posizione processuale.

L'approvazione della norma transitoria relativa alla riforma dell'articolo 513, così come concepita, potrebbe comportare conseguenze negative irreparabili in alcuni processi di grande allarme sociale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità organizzata.

Quanto alle esigenze tutelate dalla nuova formulazione va detto subito che nei processi in tema di criminalità organizzata, il problema della necessità di assicurare l'esame in contraddittorio dei collaboratori di giustizia è di fatto inesistente, poichè risultano rarissimi i casi in cui un collaboratore rifiuti di sottoporsi ad esame (fonte essenziale della sua attendibilità, importanza e necessità di tutela).

Rispetto ai processi per reati di mafia, i casi di rifiuto a rendere esame di imputati o di soggetti da esaminarsi ex articolo 210 del codice di procedura penale riguardano essenzialmente, nella pratica esperienza, figure diverse da quelle dei pentiti, sulle quali ultime invece è stata orientata ogni valutazione dell'opinione pubblica. I casi di rifiuto a rendere esame riguardano imputati, politici e imprenditori, in passato legati agli altri imputati da vincoli di solidarietà anche criminale e comunque solo eccezionalmente soggetti sottoposti a speciale programma di protezione. Ciò conferma l'obiettiva attitudine del nuovo testo dell'articolo 513 ad operare essenzialmente nei processi di criminalità economica e politico-affaristica.

Un'ultima osservazione. Non si conoscono, nell'esperienza comparativistica, casi in cui un ordinamento rinunci alla possibilità di accertamento della verità in processi di grande allarme sociale per effetto della sola volontà dell'imputato il quale già abbia, in altra fase del procedimento, rinunciato a valersi del diritto al silenzio.

Tali considerazioni si pongono nel quadro di una riflessione costruttiva, volta a sottolineare elementi che potrebbero far perdere alla riforma la reale valenza innovativa e politica che essa ha. Infatti in molti condividono il principio che la prova debba essere formata in contraddittorio tra le parti. Ma bisogna evitare che questo, alla fine, possa costituire uno strumento per abbassare la soglia di legalità, determinando un vantaggio per le consorterie criminali di varia natura, a nocumento della legalità e dell'interesse collettivo.

In conclusione, annuncio il voto favorevole dei senatori di Rinnovamento Italiano, nella certezza che Parlamento e Governo si impegneranno per una riforma complessiva al fine di evitare che i pericoli da me prima evidenziati diventino realtà.

PETTINATO. Chissà, signor Presidente, se mi sarà consentito osservare che il Senato è un luogo della politica nel quale la giovinezza è un *optional* non molto frequente. Lo dice a titolo personale uno che siede molto in alto nei banchi e ha quindi una visione panoramica. Ma che per avere una notizia sul giornale si debbano spiare i movimenti notturni dei politici è molto malinconico. La notazione che ho appena fatto mi serve per dire che ero molto stanco ieri sera e non ho quindi congiurato, sono andato a casa.

Mi do alcuni buoni motivi per esprimere voto favorevole sul disegno di legge in esame. Il primo è stato sottolineato più volte in sede di discussione generale: con il voto che ci apprestiamo ad esprimere si restituisce al codice di procedura penale del 1988, che è pur sempre ispirato al modello accusatorio, un suo principio cardine, quello del contraddittorio e della formazione pubblica della prova al dibattimento. Credo che, al di là di una visione generale di principio, si possa sottolineare il fatto che si tratta di una reintegrazione che certamente migliorerà la qualità della giustizia, alla quale torna a conferire umiltà e laicità.

Innanzitutto credo che cada con questo voto un pregiudizio che ha segnato anche – per quanto mi riguarda con una profonda amarezza – il dibattito politico di questi ultimi anni. A volere il ritorno a principi di maggiore equità e di maggiore trasparenza degli strumenti processuali sembrava fossero solo coloro che non avevano a cuore la legalità. Intorno al dibattito sulle regole processuali si giocavano in realtà altre partite che avevano per oggetto il rinnovamento della politica, ed alcuni momenti processuali vi hanno certamente contribuito; essi hanno sicuramente avuto dei nemici ma credo che ciò non abbia diminuito – e lo dimostriamo con questo voto – il diritto di chiedere di lavorare perchè il processo torni ad essere uno strumento giusto senza con ciò coinvolgere altri temi.

Credo che questo provvedimento torni ad arricchire il dibattimento restituendo al giudice nell'ambito della fase dibattimentale una quota della sua autonomia, ampiamente prevaricata da una crescita non normale del potere del pubblico ministero nel complesso delle attività processuali.

Ritengo inoltre che questa norma rappresenti un passo importante del percorso che deve restituire anche al pubblico ministero una professionalità più spiccatamente indirizzata verso la cultura della giurisdizione e direi – se mi si consente l'espressione forte – verso il rispetto della giurisdizione, verso la percezione del valore forte della prova nel dibattimento e soprattutto verso il procedimento di formazione della prova.

Per questo credo che il dibattito, che già ha avuto toni molto forti, sicuramente sbagliati, debba proseguire: soprattutto per la necessità di colmare quella lacuna del disegno di legge sulla quale tutti abbiamo convenuto.

Mi rammarico anche io per il fatto che il provvedimento venga approvato privo di quella disposizione che, pur augurandomi non debba mai essere applicata, è importantissima per il monito che esprime nei confronti di chi pensi, o agisca, per turbare il processo con minacce, violenze o altri mezzi di persuasione indirizzati verso chi nel processo deve svolgere un ruolo importantissimo. Ma intanto, con questo voto, si contribuirà a spostare il ruolo del pubblico ministero da una cultura che oggi, in termini quantitativi, è troppo spesso di natura poliziesca, verso un'altra di maggiore integrazione con i valori della giurisdizione e del processo.

Superando qualche perplessità ho aderito al disegno di legge annunciato per contribuire al completamento della normativa ma ritengo che su questo dibattito abbia pesato lo spettro di un nemico della società quale la mafia. Sono stato amministratore di una città con una forte presenza mafiosa e conosco gli strumenti che usa, so cosa vuol dire essere perennemente accerchiati da un nemico che tenta di influenzare le tue decisioni in ogni momento. Ma il dibattito è stato disturbato anche da un altro tipo di nemico, che oggi contribuiamo ad abbattere: molti degli avversari di questo provvedimento – non mi riferisco ai presenti in quest'aula dei quali ho pienamente compreso le ragioni – erano fautori di una giustizia che esprimeva, per dirla in termini filosofici, una concezione ontologica del processo e che si compiaceva del fatto che la prova potesse essere formata al riparo dal controllo del dibattimento e del pubblico. Aver sconfitto queste posizioni rappresenta dunque un fatto importante.

Esprimo forti perplessità ed una grande sofferenza sul dibattito che si sta aprendo relativamente al cosiddetto «doppio binario» al quale sento di non potermi sottrarre ma di cui intravedo i pericoli. Ma c'è un altro «doppio binario» al quale son favorevole, su cui voglio porre l'accento in termini molto forti, sperando che l'appello venga colto dal Parlamento: quel tipo di «doppio binario» che deve e può spingere lo Stato ad un investimento massiccio nella giustizia in termini di persone, mezzi, strumenti di indagine, in tutti i settori del paese occupati dalla presenza mafiosa.

PETTINATO. Lo chiamo «doppio binario» perchè intendo sottolineare lo squilibrio nei confronti dell'investimento assai povero destinato in generale al settore della giustizia e soprattutto la necessità che sia indirizzato a quella parte del paese pervasa dal sistema mafioso.

CIRAMI. L'ampio dibattito che da più mesi investe con impegno e sacrificio i membri della Commissione mi dovrebbe esimere da aggiungere altro a quanto già è stato espresso, per ultimo nel corso della discussione di ieri. Ma non si può sfuggire ad alcune precisazioni perchè il silenzio potrebbe suonare come avallo e questo non appartiene alla mia correttezza nè alla mia coscienza.

Sottolineo che si è troppo insistito sulla questione delle violenze e minacce per non pensare che ciò non sia stato fatto in forma strumentale. Infatti, soprattutto per i reati più gravi, esistono i mezzi, le garanzie, per far fronte alle intimidazioni: si tratta di strumenti operativi, se si vuole possono essere ancora più incisivi. Ho il sospetto che la frase attribuita al procuratore della Repubblica di Palermo non fosse diretta, a mio modo di vedere, al Parlamento ma forse, in un ripensamento, *interna corporis*, al sistema cioè che da molto tempo si è affidato esclusivamente alle dichiarazione di pentiti o collaboratori e che man mano che si va avanti, con l'aumentare del loro numero, si scopre quanto sia debole. La difesa strenua di queste argomentazioni, dunque, attraverso l'uso strumentale della questione delle violenze e minacce, è stata portata avanti per difendere il sistema esistente in quanto non c'era altro argomento.

Voglio sottolineare la trasparenza della dialettica svoltasi tra i membri della Commissione ai quali rivolgo un ringraziamento particolare, essendo alla prima esperienza legislativa, per la collaborazione e la discussione aperta che certamente non ha avuto bisogno di inciuci notturni o incontri «clandestini».

Per quanto riguarda me e il mio Gruppo ribadisco la piena disponibilità ad affrontare, tutti assieme e con lo stesso impegno, senza «preconfezionare» il risultato finale, altre tematiche presenti nel codice di procedura penale nonchè le problematiche connesse a tale disegno di legge.

Per ritornare all'argomento strumentale di prima, credo che occorra rivedere per intero, proprio per la deficienza professionale che ha caratterizzato questi anni di emergenza, la strategia processuale di contrasto, ove possibile, nel rispetto pieno dei principi costituzionali, contro le forme allarmanti di certi fenomeni criminali che oggi non si riesce forse pienamente a contrastare, ritenendo ingiustamente che questa operazione di contrasto debba solo ed esclusivamente essere affidata alla magistratura. Qui concordo con il senatore Pettinato – ne ho fatto cenno anche in altre circostanze – e con l'idea del cosiddetto «piano Marshall» per la giustizia lanciata dal procuratore Caselli. Tuttavia un «piano Marshall» o investimenti devono escludere in maniera categorica la violazione di principi costituzionali ed anche escludere certamente situazioni di doppio binario che potrebbero condurre facilmente all'instaurazione in Italia di tribunali speciali.

Nel formulare l'augurio – diverso da quello del senatore Bertoni che si augura che non avvenga nulla in conseguenza di questa riforma dell'articolo 513 – che quei magistrati chiamati alla delicatissima funzione inquirente rivestano con assoluta professionalità e competenza il loro ruolo, ricercando e non fidandosi – hanno le prove della impossibilità di fidarsi ciecamente – di dichiarazioni di pentiti o cosiddetti collaboranti che sono già infidi soggettivamente e che prestano il loro fianco a strumentalizzazioni esterne che sono peggiori delle minacce, mi continuo a chiedere in modo problematico se alla gestione di tutti questi pentiti non sia rimasta esterna proprio la criminalità organizzata, che di loro si serve per far giustizializzare con le mani della giustizia avversari politici interni ed esterni all'organizzazione.

Devo dire che ho anche molti e seri dubbi che talvolta nella foga del discorso si confondano due concetti: i mezzi di prova e le prove. I mezzi di prova debbono segnare la strada per le prove, nel pieno rispetto dei diritti costituzionali. Se assoluzioni verranno, dovute anche all'applicazione rigorosa del nuovo articolo 513 che ci accingiamo a varare, queste non potremo ascriverle ad una negligenza del Parlamento nei confronti di questa fenomenologia criminale ma a quella carenza di professionalità – che già era cognita – da parte degli inquirenti che hanno il compito di raccogliere i riscontri alle dichiarazioni.

Il disegno di legge restituisce infine – non è un elemento secondario – la dignità al giudice terzo, la piena dignità al giudice dibattimentale che, in nome del popolo italiano, pronuncia una sentenza di certezza; giudice terzo che, invece, fino ad oggi aveva visto transitare le dichiarazioni con la promozione da mezzi di prova a prova, senza avere la possibilità di constatare come era stato raccolto il mezzo di prova, soprattutto in assenza assoluta di contraddittorio.

Non possiamo continuare ad assistere – lo dico assumendomene la responsabilità – a fatti come quello di ieri sera (mi riferisco a una notizia data ieri sera dai telegiornali), quando si è interrotta un'udienza dibattimentale per un cellulare che ha squillato al tavolo di un sostituto, perchè un procuratore voleva dettare le condizioni per la non rivelabilità delle dichiarazioni del teste sottoposto ad interrogatorio. Questo è sconcertante e al tempo stesso sconvolgente.

Il provvedimento in esame reintegra infine nella nostra legislazione un principio di civiltà giuridica assoluto, anche se ciò farà soffrire quell'altro principio elaborato da una certa giurisprudenza compiacente con forme a volte degeneri di emergenzialità: la cosiddetta conservazione dei mezzi di prova. I mezzi di prova non possono considerarsi prova; spero che la modifica dell'articolo 513 finisca per riconoscere al giudice la sua dignità di mediatore delle questioni sociali rispetto alla lotta alla criminalità.

FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, conoscete già il mio pensiero in ordine a questa riforma, che ho condiviso sin dal primo momento ritenendola utile per il ripristino di quella legalità di cui tanto si è parlato. Il principio del contraddittorio è un principio irrinunciabile, mentre rinunciabile è il principio della non dispersione dei mezzi di pro-

va. principio che. solt

va, principio che, soltanto in via eccezionale, il legislatore delegante e delegato ha tenuto presente, nel momento in cui varava la riforma entrata in vigore il 24 ottobre 1989. Per placare un po' le preoccupazioni di chi ha definito questo provvedimento lacunoso, voglio ricordare che sono stati presentati emendamenti che avevano il solo fine di introdurre, anche nel contesto dell'articolo 513, la regola che il legislatore ha introdotto nel 1992 allorquando, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, ebbe a modificare l'articolo 500 del codice di procedura penale manipolando il quarto comma ed aggiungendone un altro, il quinto, in cui si dice, in sostanza, che le dichiarazioni dei testimoni, utilizzate per le contestazioni, fanno prova dei fatti in esse affermati quando, dalle modalità della deposizione o da altre circostanze, emergenti nel corso del dibattimento, si ricava la convinzione che il testimone è stato sottoposto a pressioni, minacce, promesse di denaro o altro, affinchè deponga il falso e quindi dica qualcosa di contrario alla verità.

Io non credo che la mancata introduzione di questa previsione possa comportare quei pericoli che sono stati paventati anche da colleghi che, in rappresentanza del Gruppo politico di appartenenza, hanno espresso il voto favorevole all'intero articolato. Il discorso è squisitamente tecnico.

Partiamo dalla disposizione dell'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale che individua una regola di giudizio molto precisa. In questo comma testualmente è scritto che le dichiarazioni dell'imputato di procedimento connesso o collegato «sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità». Questo sta a significare, così come hanno specificato la dottrina e la giurisprudenza, anche prima dell'entrata in vigore del codice Vassalli, che di fronte ad un imputato di procedimento connesso o collegato il giudice non deve limitarsi a valutare la cosiddetta attendibilità intrinseca, ma deve considerare altresì l'attendibilità estrinseca, nel senso cioè che deve individuare dei riscontri esterni che diano forza all'accusa, alla chiamata in correità o in reità.

Inizialmente la giurisprudenza, anche quella di legittimità, aveva interpretato questa norma valorizzando i cosiddetti riscontri logici, che io non ho mai capito in che cosa poi consistano; mentre, di recente – vi sono state anche pronunce autorevoli, tra cui quelle delle Sezioni unite – la giurisprudenza ha voluto sottolineare che il riscontro deve essere individualizzante, cioè a dire il dato esterno deve «colpire» il soggetto nei confronti del quale è stata mossa l'accusa e nei confronti del quale bisogna pronunziare una sentenza. E devo dire – ciò fa onore alla magistratura – che questa regola, specie per i fatti gravissimi, viene applicata con il massimo rigore e con estrema puntualità.

Mi rifaccio all'articolo 192, comma 3, del codice di procedura penale per un motivo essenziale. Poniamo il caso che io sia accusato di un fatto di sangue: intanto si indaga nei miei confronti e intanto sono portato innanzi ad un giudice in quanto vi è una persona che mi accusa; la quale non accusa soltanto me, ma ammette anche la sua responsabilità, cioè un chiamante in correità. E allora, che cosa succede? Se vi è un testimone, in quale conferma queste accuse, è a lui che va dedicata ogni

attenzione e non al chiamante in correità, la cui dichiarazione non potrà mai essere valorizzata, ai fini della decisione, qualora venga meno il riscontro.

In altre parole, se è il testimone che dà forza all'accusa, che preoccupazione avete, onorevoli colleghi, delle minacce e delle pressioni in genere che possono essere fatte al coimputato o all'imputato di un reato connesso o collegato, quando per l'utilizzazione del suo ragguaglio accusatorio è necessario che vi sia un riscontro? Per il testimone problemi non vi sono, perchè vi è la regola del comma 5 dell'articolo 500.

Questa norma dell'articolo 513 può salvaguardare – mi riallaccio al discorso preciso che ha fatto il senatore Cirami – le ipotesi purtroppo frequenti – ed è una vergogna – in cui una chiamata in correità viene corroborata dalle dichiarazioni di altri pentiti (è – ripeto – una vera vergogna). I pubblici ministeri dovrebbero educare se stessi alla professionalità, a quella competenza che è necessaria per lo svolgimento del loro ufficio, preoccupandosi di rinvenire elementi probatori di diversa natura, invece di andare alla ricerca di altro o altri pentiti.

Ecco che in tal caso il problema non si porrebbe nella drammaticità, indicata da coloro che votano contro il provvedimento o che, pur votando a favore, lo criticano. E a questo punto tutti gli annunci relativi a disegni di legge che dovrebbero mitigare, o correggere l'articolo 513 (sul giornale leggevo di un 513-bis e lo stesso relatore ha sottolineato la necessità di un nuovo intervento legislativo modellato sul contenuto del comma 5 dell'articolo 500), per i motivi che mi sono sforzato di indicare non hanno ragione di essere.

Annunzio fin da questo momento che non sarò favorevole alle annunciate proposte di legge, perchè le ritengo inutili; la normativa, in modo particolare il comma 3 dell'articolo 192, credo fughi tutti i dubbi e le perplessità.

VALENTINO. Signor Presidente, anch'io avrei voluto tranquillizzare la senatrice Salvato. Non c'è stato alcun incontro notturno, non si sono ordite ipotesi alternative rispetto a quelle che con tanta chiarezza sono state trattate in Commissione, non sono stati assunti impegni paralleli. Le cose che sono state scritte sulla stampa non corrispondono a verità. Mi auguro che sia appagante questa mia dichiarazione.

SALVATO. Posso capire ancora di più? Questo significa che voi non presenterete alcun disegno di legge?

VALENTINO. Noi naturalmente ci siamo interrogati rispetto ai temi che sono stati introdotti in maniera molto acuta e puntuale dall'emendamento del senatore Fassone. Il problema c'è e con esso intendiamo confrontarci. Abbiamo fatto delle valutazioni: innanzitutto abbiamo pensato alla «minaccia strumentale» cui ha fatto cenno poc'anzi il senatore Greco, quale ipotesi deviante, manipolatrice, che certamente non potrebbe giovare alla ricerca della verità. Ma un'altra considerazione ci ha indotto ad assumere il nostro atteggiamento. Gli ultimi censimenti, signor Presidente, ci rivelano che il numero dei cosiddetti colla-

boranti sia di circa 1600, un numero rilevantissimo di soggetti che hanno inteso assumere un atteggiamento nei confronti dello Stato e contribuire allo scompaginamento delle fila della criminalità organizzata, evento questo che purtroppo ancora non si è conseguito.

Ebbene, dalla ricognizione, sia pure sommaria, a causa del tempo limitato, che abbiamo potuto condurre consta che mai un collaborante ha ritrattato in sede dibattimentale o si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si tratta di un dato obiettivo che ci induce a maggiore tranquillità in relazione all'atteggiamento da noi assunto nei confronti dell'emendamento 2.1 presentato dal senatore Fassone.

Si tratta inoltre di soggetti che convivono con la minaccia perchè hanno operato delle scelte di campo che l'area criminale dalla quale provengono certamente non perdona; a prescindere, quindi, da una ulteriore minaccia, ne esiste una intrinseca al ruolo che costoro hanno deciso di assumere. Risulta comunque che nessuno di loro ha modificato il proprio atteggiamento nel senso temuto dal senatore Fassone, come esplicitato dalle ipotesi emendative da lui proposte, ed è questo pertanto un ulteriore elemento di tranquillità.

Gli altri argomenti che ci hanno indotto ad assumere un atteggiamento favorevole rispetto all'innovazione legislativa che ci apprestiamo a varare afferiscono alla previsione di un regime di maggiore pariteticità nell'ambito del processo e all'auspicio che le capacità investigative degli ottimi magistrati che si confrontano giornalmente con i problemi della criminalità possano essere stimolate ulteriormente, cosicchè la ricerca della prova sia frutto di un tormento investigativo sempre più apprezzabile e che questa ricerca sia la finalità reale di certe attività e non quella del collaborante di turno che possa asseverare certezze morali raggiunte per chi sa quale ragione.

Signori colleghi, è questa la ragione per la quale, pienamente consapevoli del passo che stiamo compiendo e della decisione che stiamo assumendo, nonostante gli atteggiamenti esterni così problematici rispetto all'innovazione al nostro esame (ma mi auguro che l'opinione pubblica possa meglio capire le ragioni della nostra scelta quando l'articolo 513 sarà applicato) e con animo assolutamente sereno, voteremo a favore del disegno di legge n. 964-B che il Senato si accinge oggi a varare.

FIGURELLI. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo cui appartengo; manifesto però il mio dispiacere di dover negare il voto favorevole alla norma al nostro esame, che contiene un'innovazione molto importante e – come è stato giustamente detto – di grande civiltà giuridica.

Intendo chiarire le ragioni che mi impediscono di esprimere un voto favorevole, costringendomi all'astensione. Non faccio parte di questa Commissione, ma della Commissione parlamentare antimafia; sono oggi venuto in questa sede con la precisa responsabilità derivante dall'aver presentato due emendamenti insieme a numerosi componenti della Commissione di cui sono membro.

Sono costretto ad astenermi nella votazione per due ragioni: innanzitutto per l'avvenuta dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.46 che avevamo sentito il bisogno di presentare come componenti della Commissione antimafia. In tale emendamento non a caso si evitava di proporre un'eccezione per il delitto di associazione mafiosa e si faceva invece riferimento all'articolo 407, comma 2, che introduce nel codice di procedura penale un elenco meditato di delitti ritenuti diversi dagli altri ai fini di interesse di tale articolo. Io e gli altri colleghi presentatori degli emendamenti abbiamo compiuto tale scelta perchè respingiamo l'ipotesi che, spesso anche volgarmente, sommariamente e con vizi ideologici, viene definita del «doppio binario», che prefigura nella lotta contro la mafia, nell'affermazione del diritto contro la mafia, una sorta di tribunali speciali. L'aver inserito nell'emendamento 1.46 (che, me ne continuo a rammaricare, è stato dichiarato apoditticamente inammissibile) un riferimento all'articolo 407 del codice di procedura penale aveva il senso di negare una specialità facendo riferimento invece ad una uni-

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, mi scusi l'interruzione, ma lei deve riconoscere che la Presidenza ha comunque fornito una spiegazione della scelta compiuta, la quale quindi, se può non essere condivisibile, certo non è stata apodittica.

versalità messa in luce dal codice stesso.

FIGURELLI. L'altro elemento che mi costringe ad astenermi è il voto contrario che questa Commissione ha espresso su alcuni emendamenti: quelli presentati dai senatori Fassone e Salvato e quello presentato da me insieme ad altri membri della Commissione antimafia, in gran parte simile a quello, purtroppo rigettato, a firma dei senatore Fassone e Bertoni.

Ritengo che il ricorso allo strumento dell'incidente probatorio sia certamente molto utile e positivo, ma sottolineo di ritenerlo niente affatto sufficiente a garantire i processi e il compimento della giustizia da una serie di pericoli che sono stati già messi in luce. A mio parere, infatti, non viene tutelata la libertà di determinazione di chi si avvale della facoltà di non rispondere e questo, in qualche misura, contraddice le stesse ragioni che hanno portato a costruire un difficile e complesso sistema di protezione.

Ritengo che tutti noi, io stesso, gli altri membri della Comrnissione antimafia e l'interezza di questa Commissione, abbiamo discusso e stiamo discutendo in assenza di un monitoraggio e di una verifica pratica dei pericoli che sono stati messi in luce come possibili per i processi in atto. Credo che sottovalutiamo il pericolo più generale che arbitro del processo non sia più il giudice, ma possa paradossalmente diventarlo proprio l'imputato con il suo comportamento coatto.

Questo lo dico proprio perchè condivido fortemente la finalità di affermare effettivamente la dignità, l'opera del giudice terzo, ma ho paura che alla dignità del giudice terzo si possa sostituire l'affermazione dell'omertà, non essendo state raccolte quelle preoccupazioni che soprattutto nell'emendamento del collega Fassone, della collega Salvato, so-

prattutto di noi commissari dell'Antimafia erano state rappresentate. Si è trattato di una grave sottovalutazione.

Vorrei sommessamente ricordare a tutti un fatto grave che può essere un esempio generale: Di Matteo, senza il quale forse ci sarebbe ancora il buio sulla strage di Capaci, non denunziò il sequestro di suo figlio, non ebbe la forza di denunziarlo, di quel suo figlio che sarebbe stato ucciso e liquefatto nell'acido. Basta questo per ricordare a ciascuno di noi – lo dico molto sommessamente perchè c'è un pericolo di assuefazione a queste gravi circostanze – di non sottovalutare il pericolo della minaccia.

Dobbiamo quindi respingere l'argomento di chi parla di possibile strumentalizzazione delle minacce, che fa il paio con le antiche affermazioni secondo cui il pericolo non era costituito dalla mafia ma dal parlare di mafia e dal denunciarla (il pericolo dell'antimafia).

Sono altresì preoccupato – anche questo motiva la mia astensione – del fatto che, avendo respinto questi emendamenti e non avendo tenuto sufficientemente conto delle preoccupazioni che li animavano, il Senato finisca con il non considerare un forte pubblico allarme venuto da esperienze di trincea, innanzitutto da quella di Palermo. Non mi riferisco ai modi, agli argomenti, alle frasi che evidentemente non posso considerare acriticamente, ma guardo alla sostanza. Sottovalutare quell'allarme porta a due pericoli. Come si fa, avendo respinto questi emendamenti, a ritenere che domani si possa dire, dopo l'approvazione del presente provvedimento, ad un possibile collaborante di giustizia: «parla, vai avanti, stai tranquillo, sarai sicuro e protetto». Credo che questo non sia possibile.

In secondo luogo la sottovalutazione di questo allarme porta anche ad un'altra conseguenza: rende più difficile l'opera non solo di chi oggi si trova ad essere autore di grandi risultati positivi ma anche di chi continua ad essere minacciato dal prolungamento della vecchia storia (lo dimostra il ritrovamento vicino Palermo in una buca di una piantagione di canapa di un arsenale mobile, che conteneva anche dei lanciamissili molto pericolosi, ritrovamento avvenuto la settimana scorsa).

Per questo motivo spero che il disegno di legge annunziato dal senatore Calvi e al quale ha fatto riferimento il senatore Russo possa sanare questa distorsione contenuta nel provvedimento in esame, che purtroppo contraddice il nucleo altamente positivo e di civiltà giuridica dell'innovazione introdotta.

FASSONE. Sarebbero numerosissime le osservazioni da fare ma il tempo esiguo non me lo consente e mi impone di spiegare rapidamente i motivi per i quali voterò contro il provvedimento in esame. Mi sono domandato più volte se abbia senso, non sia contraddittorio questo mio atteggiamento, posto che si tratta, come è noto, di un disegno di legge di iniziativa del senatore Cirami ma anche di un disegno di legge del quale sono primo firmatario; se non sia contraddittorio che chi può ritenersi a buon diritto il promotore di questa riforma poi la disconosca.

Vi prego di credermi che non senza sofferenza e meditazione mi sono risolto a rispondere «sì»: devo votare contro per una breve serie di

considerazioni. La prima è generica, di metodo: si può volere un risultato ottimo, si può perseguire un risultato ottimo e ciò nondimeno farlo con una disciplina insoddisfacente. Un esempio a caso per spiegare per quale ragione sono in disaccordo apparente con me stesso. Si può cercare di perseguire l'obiettivo di migliorare la disciplina delle notificazioni e quindi il contraddittorio che è alla base della difesa stabilendo che non è accettabile una legale conoscenza ottenuta attraverso l'affissione di un atto giudiziario alla casa comunale; e si può andare talmente oltre da stabilire ad esempio che soltanto le notifiche a mani proprie sono valide. Con questo si realizza il massimo livello di garanzia ma si paralizza il processo premiando colui che artificiosamente si sottrae alla notifica stessa. Qualcosa di parallelo è avvenuto qui: si è realizzato l'obiettivo ma si è andati troppo oltre, premiando chi artificiosamente produce quel silenzio che abbiamo voluto censurare. Questo è il motivo principale del mio dissenso.

Come dicevo, i motivi del mio dissenso sono tre: il primo è la norma transitoria che è stata aggiunta, contro la quale mi ero già espresso e che mi limito semplicemente a ricordare! Il secondo è l'accesso alle carte processuali, la discovery, il disvelamento coatto cui il pubblico ministero è costretto dalla possibilità di incidente probatorio ad nutum. Mi hanno sorpreso alcune motivazioni tecnico-giuridiche del tutto ingiustificate, come l'appello agli articoli 329 e 116 del codice di procedura penale, posto che l'articolo 329 dichiara decaduto il segreto istruttorio quando vi è stato il deposito dell'atto, mentre l'atto in questione viene depositato per il difensore del collaborante e non certo per il difensore dell'accusato, e quindi vi è permanenza di segreto; alla stessa stregua l'articolo 116 per intanto disciplina la potestà di accesso e di copia di soggetti non qualificati – quelli qualificati, come il difensore, sono soggetti alla disciplina ad essi specifica e comunque la loro potestà è paralizzabile da un potere di secretazione dell'autorità giudiziaria – mentre l'incidente probatorio alla luce della sentenza n. 74 del febbraio del 1991 della Corte costituzionale prevede oggi un diritto della persona sottoposta all'indagine di avere la disponibilità delle dichiarazioni rese in precedenza dall'accusato alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, sebbene questo non sia menzionato nello stesso articolo 401 perchè – ha detto la Corte – ciò deve ritenersi implicito nel sistema.

Questo vuol dire che la necessaria ostensione di tutti i verbali del dichiarante, anche se purgati di posizioni diverse, aprirà sicuramente un varco alla conoscenza dei possibili sviluppi dell'indagine. Questo è il secondo motivo.

Ma il terzo, ultimo e risolutivo motivo è quello cui ho fatto cenno prima, l'esposizione del dichiarante alle pressioni perturbatrici che vengono dall'esterno. Anche qui mi ha sorpreso sentir dire che finora la mafia non ha mai minacciato o non si sono mai avute ritrattazioni e silenzi dimostrabilmente riconducibili a violenze. Mi sembra strano ma anche abbastanza spiegabile, posto che l'organizzazione criminale oggi non ha alcun interesse a far tacere il collaborante: il silenzio si risolverebbe nell'acquisizione delle dichiarazioni anteriori e semmai vi è l'interesse alla verifica con l'esame incrociato che potrebbe sempre produrre

qualche smagliatura, incertezza, qualche risultato più favorevole. Questo e solo questo è il motivo per cui non si sono avute pressioni clamorose.

Conclusivamente mi sembra di poter dire, a simiglianza di quello che dicevano gli antichi per definire la figura della sirena: «desinit in piscem»: nella metà superiore una bellissima donna, nella parte inferiore squame di pesce, che anche qui siamo partiti con una bellissima immagine ma siamo arrivati ad una «sirena», spero che non colpisca qualcuno.

MILIO. Questa norma difende il diritto non il delitto. Io l'approvo: il ripristino della legalità non deve turbare le coscienze di nessuno. Mi turbano invece, se fossero vere, le notizie che oggi tutti abbiamo letto sulla stampa e tutti abbiamo rigorosamente ignorato.

CALLEGARO. La posizione del senatore Bertoni, estremamente radicalizzata, è stata oggetto di innumerevoli discussioni. Quindi è inutile ripetersi.

Siccome però egli ha affermato che la sua è una posizione politica, proprio per questo non posso condividerla. Quello che conta non è il raggiungimento di un risultato, la condanna di un imputato, chiunque sia, quello che conta è che al risultato si giunga nel rispetto delle regole, cioè nel rispetto del contraddittorio, della formazione della prova nel processo, della terzietà del giudice.

Non potevamo continuare, senatore Bertoni, come le comari di Parigi, a sferruzzare mentre la ghigliottina cadeva sulle teste colpevoli e sulle teste innocenti. Mi limito soltanto ad un ulteriore brevissimo accenno agli emendamenti del senatore Fassone e della senatrice Salvato, i quali propongono che il divieto di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso non valga quando egli sia stato sottoposto a violenze o minacce. Ma come si fa ad accertare queste circostanze? Trattasi di circostanze che possono costituire reato, anzi che da sole costituiscono reato e quindi dovrebbero essere accertate in un altro processo. E poi le lusinghe e le minacce chi dice che non siano avvenute prima e durante le dichiarazioni fatte al pubblico ministero?

Bene ha descritto il collega Cirami situazioni di questo tipo. Mi limito a riferire un episodio cui ho assistito. Nell'anticamera di un sostituto procuratore ho visto un grande *poster* con lo stesso sostituto in toga e un cappuccio nero in testa, una mannaia in mano, un ceppo insanguinato e due teste di ex deputati o deputati ancora in carica, rotolate per terra. E sotto la scritta: «Giustizia è fatta». Ho sempre creduto che strumento della giustizia fosse la bilancia, non la mannaia.

PRESIDENTE. Ci vorrà una Commissione d'inchiesta.

BUCCIERO. Io la chiedo subito.

CALLEGARO. C'è già un procedimento disciplinare in corso. Ma sono situazioni che si sono verificate, sono le situazioni che hanno spin-

to tutti gli amanti della giustizia e dello Stato di diritto a promuovere la modifica di questo articolo 513.

E poi la credibilità di un imputato di reato connesso che, egli stesso, dica di essere stato sottoposto a minacce o a pressioni verrà valutata dal giudice secondo i normali criteri processuali e secondo il suo libero convincimento.

Concludo esprimendo ancora una volta, signor Presidente, profonda soddisfazione per il testo approvato dalla Camera e annuncio il mio voto favorevole, con entusiasmo.

PETTINATO. Signor Presidente, ho bisogno di svolgere una precisazione ai fini della verbalizzazione. Il senatore Figurelli ha accennato a due emendamenti che sono nati all'interno della Commissione antimafia e che stamattina sono stati dichiarati inammissibili. Uno di essi ha la mia firma, il secondo non ce l'ha, perchè non ero presente al momento in cui è stato presentato. Tuttavia nella versione a stampa vi è il mio nome, il che potrebbe avere la conseguenza che nella verbalizzazione di questa seduta il mio nome resti citato. Chiedo che risulti a verbale che la mia firma in calce all'emendamento 2.3 non c'è. Non ritengo di essere così importante e non vorrei che domani la storia si debba occupare di me; ma non mi piacerebbe del resto che un mio nipotino veda che io ho sottoscritto un emendamento che propone che si dia lettura delle dichiarazioni perchè l'imputato «potrà», in futuro, essere sottoposto a minacce.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

## È approvato.

Onorevoli colleghi, possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Senza eccessivo amore per le statistiche possiamo rilevare che la nostra Commissione è quella che ha tenuto in assoluto più sedute. Credo che anche dal punto di vista della produttività legislativa il risultato sia buono.

Naturalmente ci sono stati dibattiti vivaci, come questo, ma vi è stata una completa, totale partecipazione di tutti all'attività e alla vita della Commissione.

Per questo voglio esprimere soddisfazione e ringraziamento a tutti.

I lavori terminano alle ore 17,15.